

## Criteria di recupero dei loculi vuoti

### Premessa

Ritornando indietro ai mesi di marzo ed aprile, la fase più acuta dell'emergenza epidemiologica determinata da COVID-19, l'andamento della mortalità ha portato alla formazione di picchi di mortalità, addensati in un numero ristretto di giorni, oltretutto con maggiori picchi geo-localizzati in aree maggiormente colpite. Questi picchi, specie quando concentrati in aree determinate, hanno prodotto eventi e ricerche di soluzioni di vario ordine, in primis la cremazione a volte non considerando come tale pratica funeraria sia filtrata da specifiche modalità per quanto riguarda l'accesso e richieda tempi tecnici non comprimibili (oltretutto dovendosi considerare l'irregolare distribuzione geografica degli impianti di cremazione). Considerando altra pratica funeraria, la tumulazione vede situazioni molto disomogenee: spesso registra una carenza di posti, a volte una rarefazione e, scarsamente, un'adeguata disponibilità locale. L'ulteriore pratica dell'inumazione vede situazioni del tutto non uniformi, nel senso che: specie nelle zone in cui la cremazione aveva registrato negli ultimi anni rilevanti tassi di crescita, vi possono essere molte superfici disponibili; altrove, dove gli spazi erano stati fagocitati per la realizzazione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, compri-mendo quelli che avrebbero dovuto essere i criteri di dimensionamento (includenti altresì spazi per eventi straordinari), non residuano particolari superfici disponibili. Le situazioni sono in ogni caso non uniformi, ma nettamente differenziate, sui livelli regionali o provinciali e comunali e, nei comuni con più cimiteri, anche tra l'uno e l'altro dei cimiteri del medesimo comune.

Questo, a grandi linee, il quadro circa le pratiche di sepoltura che si presenta nel nostro Paese. Alla luce di ciò, e in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, in particolare nella fase iniziale più acuta, SEFIT ha prodotto alcune considerazioni che di seguito si cercano di sistematizzare per poter dare agli associati qualche suggerimento utile per far fronte ad un eventuale futuro riacutizzarsi della pandemia con necessità di farsi trovare pronti con posti disponibili nelle strutture cimiteriali, onde evitare sovraffollamento nei crematori, come si è purtroppo assistito in questi recenti tempi, o traslazione in altri cimiteri.

Pertanto, nei paragrafi successivi si esaminano alcuni istituti utilizzabili in caso di eventi straordinari e gli strumenti necessari per metterli in pratica, unitamente ad altre considerazioni che si ritengono possono essere interessanti ed utili.

### 2. L'obiettivo immediato del reperimento dei posti

Scontando tutte le diversità locali, primo aspetto da considerare è la disponibilità di loculi.

In genere, i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione abbastanza celermente rispetto alla data di costruzione e formale utilizzabilità, anche per il fatto che ciò accelera i tempi di recupero degli investimenti effettuati. Così in alcuni casi si prevede la possibilità di effettuare pagamenti anticipati a titolo di prenotazione o simili, anche se i Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedrebbero che le concessioni avvengano solo nell'occasione di tumulazione del feretro. In altri casi, a tale ultima disposizione regolamentare sono previste delle eccezioni come: la concessione di due posti quando si tratti di coniugi, concessioni in disponibilità quando siano richieste da persone al di sopra di una certa età, ecc. Spesso poi le concessioni non sono "individuali" (cioè per un unico posto feretro), ma concernono una pluralità di posti, quando vi sia la volontà di realizzare un sepolcro di famiglia. In quest'ottica, va ricordato come la normativa prevedrebbe altresì la concessione di aree cimiteriali per la costruzione, da parte del concessionario, di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, dove l'elemento della pluralità dei posti è in qualche modo implicito.

Ne consegue che nei cimiteri possono esservi:

- (a) carenza di loculi per cui sia possibile fare concessione;
- (b) scarsa disponibilità di loculi per cui sia possibile fare concessione;
- (c) loculi "individuali" già concessi ed utilizzati per pregresse tumulazioni;
- (d) loculi "individuali" già concessi e non ancora utilizzati per tumulazioni;

- (e) loculi “individuali” a più posti, tipicamente 2 posti per coniugi, di cui uno utilizzato e l’altro vuoto;
- (f) loculi “pluriposto” (differenziando qui quelli della precedente lett. (e)), in parte utilizzati ed in parte vuoti;
- (g) loculi “pluriposto” concessi ancora del tutto vuoti, precisando che le situazioni delle lettere (f) e (g) vengono accomunate a quelle delle concessioni di aree per la costruzione, da parte del concessionario, di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione.

Oltre a queste tipologie, vanno anche considerate le durate delle concessioni, del tutto variabili nelle diverse realtà, ma sempre esprimibili in decenni/quinquenni (20, 25, 30, 35, ecc.) con la precisazione che, presoché ovunque, le situazioni “pluriposto”, quali esse siano, hanno in genere durate estese, con il limite (dal 10 febbraio 1976) dei 99 anni. Fino a prima di tale data, ci potevano essere non solo concessioni a tempo determinato (in alcuni casi, anche superiori all’attuale limite massimo dei 99 anni), ma altresì concessioni a tempo indeterminato (perpetue), che, astrattamente, erano esposte ad estinzione solo nel caso (raro) di soppressione del cimitero (per la realizzazione di altro).

La questione delle durate, porta a considerare la diffusione del fenomeno della persistenza delle tumulazioni anche oltre la scadenza. Infatti, anche se, formalmente, con la scadenza viene meno il diritto di uso del loculo, nei fatti quasi mai la persona concessionaria (e più siano lunghe le durate meno probabile è che il concessionario sia vivente alla scadenza, o che la ricordi) o chi ne abbia causa provvedono a quanto fa loro carico. Per cui in genere sono i Comuni a provvedere a comunicare la scadenza, e spesso dopo che essa sia intervenuta, ai destinatari, magari indicando la possibilità (se ammessa dal Regolamento comunale di polizia mortuaria) di rinnovare la concessione in essere, che se del caso continua a rendere non disponibili i posti feretro a sistema di tumulazione in scadenza o anche già scaduti.

Si tratta di situazioni che vengono a porsi in netto contrasto con le situazioni che vedono l’esigenza di far fronte a rilevanti picchi di mortalità, magari anche molto concentrati nel tempo.

Non solo, ma questi picchi di mortalità possono portare all’esigenza di utilizzare i loculi non tanto per tumulazioni definitive, quanto per collocazioni temporanee, emergenziali, cui dare una diversa sistemazione in momenti successivi; il che comporta non solo la reiterazione di operazioni (estumulazioni, nuove tumulazioni), ma soprattutto il reperimento “a regime” di loculi per la collocazione definitiva che potrebbe richiedere tempi anche di una certa rilevanza.

### **3. Istituti fruibili, in caso di eventi straordinari**

Vediamo adesso a quali istituti si può ricorrere in caso di emergenza per ottenere disponibilità di loculi.

Istituto della requisizione: specie se temporanea (a questo punto, probabilmente si dovrebbe parlare di sequestro più che di requisizione), dal momento che il concessionario gode di un diritto pieno nei riguardi di eventuali terzi, ma nei confronti della pubblica amministrazione concedente si trova in una posizione di interesse legittimo che cede (art. 823 C.C.) di fronte ad interessi pubblici (in questo caso, quello di dare sepoltura ai defunti), come supportato da copiosa quanto uniforme giurisprudenza specie amministrativa.

Seguendo questa ipotesi di lavoro occorre, in sede locale, valutare i criteri da utilizzare ai fini dell’applicazione di questo istituto, premettendo che è necessario che il Comune sia dotato (o, si doti celermente) di sistemi di registrazioni amministrative che gli consentano un buon livello di conoscenza non solo dei posti disponibili, delle concessioni poste in essere, ma altresì del loro grado di utilizzo, cioè quali posti siano occupati da feretri (o altro, quali cassette ossario, urne cinerarie) e quali non ancora utilizzati.

Innanzitutto, si potrebbe suggerire come criterio quello di dare la priorità alle concessioni “pluriposto” secondo un principio retrogrado di date di concessione, cioè partendo dalle più recenti e andando all’indietro, sul presupposto che quelle più recenti abbiano, forse, meno probabilità di essere utilizzate nel futuro più prossimo; principio che potrebbe/dovrebbe, per quanto possibile, essere coordinato con quello dell’età del concessionario e di quella delle persone appartenenti alla famiglia di questo. Si osserva, anche, che il criterio di partire dalle concessioni più recenti andando all’indietro ha anche altre giustificazioni, nel senso che si può presumere che i loculi più recenti siano meglio stati realizzati, agevolando le operazioni di tumulazione, future estumulazioni, ecc. (costruzioni più risalenti nel tempo, potrebbero essere meno fruibili sotto molti punti di vista, *in primis* quello della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché che di queste possano disporsi immediatamente, stante l’indifferibile urgenza a provvedere, di tutte le informazioni utili.

Un secondo principio, opportunamente coordinato con il primo, potrebbe essere quello della capienza del sepolcro, privilegiando, ai fini della requisizione temporanea (o sequestro), le concessioni che presentino un numero maggiore di posti vuoti, in tal modo, eventualmente, anche utilizzando solo una parte di questi posti vuoti.

Indipendentemente dalle “griglie” dei criteri sopra indicati (e che potrebbero non essere i soli, ma integrati da altri), una particolare attenzione va posta riguardo alla concessioni di loculi delle quali sia già intervenuta la scadenza, anche se ciò possa comportare un’accelerazione delle procedure amministrative volte all’individuazione degli aventi causa, per le comunicazioni, individuando tempi ragionevolmente stretti per la definizione delle diverse posizioni, in funzione di ottenere, quanto prima possibile, il rientro nella disponibilità del comune dei posti per i quali non sussiste più titolo di utilizzo in quanto scaduti.

Si suggerisce poi, qualora le concessioni perpetue siano numericamente rilevanti, la possibilità di introdurre disposizioni regolamentari di vario ordine che permettano l’utilizzo dei loculi occupati, ad es. prevedendo che per tumulazioni da oltre 20 anni siano consentite, derogando a quanto prevede l’art. 86, co. 1 D.P.R. 285/1990, le estumulazioni per collocazione di nuovo feretro, indipendentemente dal fatto che l’originaria concessione riservi la sepoltura solo all’originario defunto immesso, prevedendo la cremazione dei resti mortali estumulati con ricollocamento nel medesimo sito dell’urna cineraria, oppure, se possibile, con ricollocamento dei resti mortali opportunamente raccolti anche in presenza di altro feretro.

Superata la fase emergenziale e data definizione alle tumulazioni temporanee, andrebbe suggerita l’opportunità di tentare d’intervenire altresì sull’analisi delle posizioni delle concessioni perpetue, su cui incidono valutazioni complessive (es.: persistenza della famiglia concessionari, attuali aventi causa, ecc.); ovviamente durante la fase emergenziale, questo tipo d’intervento dovrebbe essere rinviato.

Altro aspetto che andrebbe affrontato, anche questo difficilmente gestibile in situazioni di urgenza (e, quindi, da affrontare in tempi di calma ma in previsione di futura emergenza è quello dei c.d. “sepolcri abbandonati”, dove le difficoltà di gestione in termini emergenziali sono date dal fatto che generalmente occorre porre in essere procedure che richiedono tempi operativi di non immediata efficacia.

#### **4. Strumenti**

Il primo degli strumenti di cui disporre è ovviamente la conoscenza della situazione locale, in particolare di quelli che possono essere i loculi “vuoti”, la loro pertinenza a questa o quella concessione cimiteriale (con i relativi titolari, attuali, ecc.). Di qui la già riferita opportunità di partire dalle concessioni più recenti, confidando che per queste si dispongano di tutte le informazioni del caso.

Dal momento che l’emergenza implica che si debba operare in tempi molto ristretti, che possono confliggere con quelli che normalmente dovrebbero essere osservati (si pensi alle L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.), occorre individuare come sia necessario dotarsi di strumenti che possano consentire di operare con la celebrità adeguata al caso.

Nell’attuale contingenza determinata da Sars-Cov-2, tenendosi presenti le indicazioni date dal Ministero della salute, con la prima circolare n. 11285 del 1° aprile 2020, poi nel tempo in parte riformulata e ora vigente la n. 18457 del 28 maggio 2020 e, prima cronologicamente, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 (art. 4), è possibile ricorrere, in sede locale, allo strumento dell’ordinanza sindacale (art. 50 T.U.E.L.).

L’ordinanza sindacale trova legittimazione per provvedere nelle situazioni in cui localmente ciò risulti necessario ed opportuno. L’ordinanza sindacale, avendo effetti (anche se solo temporanei) su posizioni soggettive collegate ad un regolare atto di concessione, occorre non solo che sia fondata su di un’oggettiva situazione locale riconducibile alla *contingenza* ed all’*urgenza* (nonché alla sussistenza di un altrettanto oggettivo interesse pubblico), ma anche che si collochi in un quadro in cui siano delineate le pre-condizioni di operatività. In qualche modo, l’ordinanza sindacale si posiziona a valle di altre scelte che originano dalla situazione cui fare fronte. In pratica, appare necessario che, constatato il verificarsi di una situazione data dagli eventi straordinari, sia provveduto, sulla base della conoscenza cui si faceva riferimento, a pre-determinare quelle che, in precedenza, sono state chiamate “griglie” sulla base delle quali procedere all’adozione dell’ordinanza sindacale di requisizione temporanea (o sequestro) dei posti loculi “vuoti”, cosa

che va fatta con l'adozione di motivata deliberazione della Giunta comunale, per determinare gli indirizzi politico-amministrativi (art. 107, comma 1 T.U.E.L.) sulla base dei quali i soggetti competenti (i dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, le figure che assolvano alle loro funzioni), ai sensi dell'art. 107, comma 3 T.U.E.L., esercitano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con quegli atti di indirizzo.

Si considera oltretutto come l'adozione di una deliberazione della Giunta comunale, individuante le "griglie", possa avvenire in tempi abbastanza celeri. Va valutato se e quanto tale strumento possa essere condizionato dalle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, che, in quanto norma generale ed astratta di competenza consiliare, dovrebbe presentare le caratteristiche di stabilità nel tempo, anche per assicurare quei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che dovrebbero essere inderogabili ed irrinunciabili. In linea di massima, si dovrebbe argomentare che la deliberazione della Giunta comunale non possa modificare il Regolamento comunale di polizia mortuaria, tanto più che ciò sarebbe viziato da incompetenza per sconfinamento nelle competenze regolamentari del Consiglio comunale. Tuttavia, in presenza di eventi straordinari, potrebbe anche ammettersi una sospensione temporanea di alcune disposizioni regolamentari, se ed in quanto sia giustificato dalle esigenze di pubblico interesse e siano pre-definiti i termini di questa sospensione.

Una di tali sospensioni temporanee di norme regolamentari potrebbe essere quella di consentire, a richiesta dei concessionari, l'accoglimento nei sepolcri anche di feretri di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario, definendone i termini di durata e con l'assunzione di impegno da parte dei familiari di questi ultimi defunti a dare tumulazione definitiva entro termini adeguati alla situazione locale. (Cfr.: **Scheda A**).

Definite le "griglie", i soggetti titolari delle funzioni di cui all'art. 107, co. 3 T.U.E.L., possono procedere all'adozione di puntuali determinazioni che individuano, in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dati dalla Giunta comunale, i posti vuoti per i quali possa adottarsi ordinanza sindacale, individuazione che ben potrebbe avvenire in termini programmatici, cioè individuando un certo numero di posizioni, anche in misura eccedente, nonché i criteri di priorità per l'adozione dell'ordinanza sindacale, consentendo di scorrere l'elencazione di tali posizioni a seconda del grado ed intensità delle necessità cui fare fronte.

Ciò consente di provvedere all'adozione delle singole ordinanze sindacali, riferibili alle singole concessioni interessate, le quali dovrebbero indicare altresì i termini di durata della requisizione temporanea (o sequestro) ed eventuali altri elementi che, caso per caso, siano ritenuti rilevanti.

Si tratta in ogni caso di atti che, incidendo su sfere soggettive perfette, non possono derogare *in toto* alle esigenze sia di pubblicità che di comunicazione alle persone interessate. Sotto questo profilo va sempre data applicazione alle modalità poste dall'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69, tanto più che queste ben rispondono a quelle esigenze di celerità del procedimento amministrativo insite nella sussistenza, a monte, degli eventi straordinari e del pubblico interesse da tutelare. Ciò non esclude, ma si aggiunge, alle forme di pubblicità per c.d. pubbliche affissioni, da eseguire non solo all'albo pretorio del comune, ma altresì (es.) agli ingressi dei cimiteri.

Per altro, non vanno trascurate le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., ricordando in particolare come l'art. 7 consideri le situazioni in cui: "(...) *Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, (...)*", che ben si attagliano alle ipotesi di eventi straordinari, situazioni in cui, nuovamente, può darsi rimedio nelle forme della pubblicità sul sito *web* del comune di cui sopra, anche se si deve ritenere che questa modalità non sostituisca del tutto le comunicazioni agli interessati, ma ne costituisca un'integrazione, ritenendosi che le comunicazioni *ad personam* non possano essere omesse, anche se possano avvenire in momenti successivi. Dato che l'emergenza determinata dal Covid-19 comporta un rallentamento nei servizi postali, l'amministrazione avrà cura di utilizzare ogni altra modalità cui possa avvalersi, *in primis* la PEC, se ed in quanto i destinatari ne dispongano ed essa sia nota all'amministrazione, oppure la posta elettronica, anche qui se i destinatari ne dispongano e sia noto il relativo indirizzo, eventualmente, in tal caso, utilizzandola in termini di anticipazione rispetto a modalità di comunicazione che rispondano a maggiori requisiti di conoscenza della c.d. data certa del ricevimento.

La comunicazione *ad personam* solleva problemi in relazione ai diritti degli interessati (art. 10) e, a maggior ragione, in relazione all'art. 10-bis citata L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., i cui termini rischiano, in situazioni di emergenza, di risultare poco compatibili. Per questi aspetti, l'indicazione per cui i provvedimenti dirigen-

ziali di individuazione dei loculi vuoti potenzialmente interessati da ordinanza sindacale di requisizione temporanea (o sequestro) possano essere anche eccedenti potrebbe fornire una – parziale – risposta, nel senso che le situazioni che non si trovino in posizione strettamente prioritaria, potrebbero anche vedere in parte od in tutto assicurati i termini di esercizio dei propri diritti, a seconda di come e con quale velocità e dimensione si evolvano gli eventi straordinari.

## 5. Altri aspetti da considerare

Parlando di possibile utilizzo di loculi vuoti, per quanto temporaneo, merita di doversi porre la questione se la requisizione temporanea (o sequestro) possa comportare un qualche ristoro a favore dei concessionari (o, loro aventi causa). In linea di massima, la risposta dovrebbe essere negativa, in relazione alla posizione dei concessionari nei propri rapporti con il comune (citato art. 823 C.C.), fatto salvo, comprensibilmente, il caso in cui da tale utilizzo derivino danni materiali al manufatto sepolcrale interessato (art. 2043 C.C.), prevalendo il pubblico interesse.

Dal momento che gli eventi straordinari possono determinare esigenze di un collocamento temporaneo dei feretri, andrebbe ricordato come l'impianto cimiteriale di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. ha/avrebbe la funzione di assicurare una sosta dei feretri, cosa che può riguardare sia il seppellimento (inumazione o tumulazione), sia la cremazione. Per altro, in situazioni di picchi di mortalità questo impianto di sosta (camera mortuaria del cimitero) può venire saturato in tempi rapidi, tanto da consigliare di utilizzare anche locali diversi, come si ha nel caso di chiese e luoghi di culto variamente denominati, oppure, laddove siano presenti, strutture per il commiato o case funerarie. In tali casi, appare importante ricercare soluzioni che possano essere fruite in termini di gratuità, fidando su una sorta di solidarietà motivata dagli eventi straordinari, tanto più che se il loro utilizzo avvenisse dietro corrispettivo, ipotesi non escludibile per le strutture e locali nella titolarità di soggetti privati, ciò dovrebbe comportare la preventiva assunzione dei conseguenti impegni di spesa, non potendosi individuare le condizioni (o, tutte queste) per futuri riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 191, comma 3 T.U.E.L., difettando la pre-condizione di *"lavori pubblici di somma urgenza"*). Ma ciò porterebbe a dover valutare se e quanto vi siano le condizioni di legittimità della spesa a carico del bilancio comunale o non piuttosto che il relativo onere sia, o debba essere, a carico dei familiari.

Un discorso a parte, merita la cremazione, dal momento che spesso un tale collocamento dei feretri in attesa di essa ha luogo presso l'impianto di cremazione. I crematori dovrebbero disporre di *"sale attigue"* (art. 3, comma 1, lett. i) L. 30 marzo 2001, n. 130), ma col fine di *"consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato"*, il ché è diverso dal materiale collocamento temporaneo in attesa della cremazione. La situazione determinata dal CoVid-19 ha fatto emergere una problematica in precedenza neppure considerata, quella sui tempi di cremazione. Non si fa riferimento ai tempi tecnici per ciascuna singola operazione di cremazione, quanto ai tempi che intercorrono tra l'accoglimento del feretro all'impianto di cremazione e l'esecuzione della stessa. In questa fase, ben pochi hanno considerato come, nelle situazioni di normalità, questi tempi raramente fossero ristretti, ma le operazioni di cremazione avvenivano anche a distanza di giorni dall'accoglimento del feretro nell'impianto di cremazione, al punto da creare, nella fase più acuta dell'emergenza, esigenze di *"smaltimento"* dei feretri in attesa di cremazione, se non altro per intervenute saturazioni negli spazi a ciò destinati. In alcuni casi, era anche prassi ordinaria che l'impianto di cremazione accogliesse i feretri in prossimità delle condizioni per procedere alla cremazione, mantenendo nel frattempo i feretri nelle camere mortuarie, talvolta debitamente (come dovrebbe essere oltre un tempo ragionevole) oggetto di tariffazione. Le prassi che registravano, pre-emergenza, un normale e diffuso iato temporale tra accoglimento presso l'impianto di cremazione e l'effettiva esecuzione dell'operazione sono state del tutto ignorate (es.: nell'art. 4, comma 2 OCPC n. 655 del 25 marzo 2020). Tale disposizione affronta la situazione dei termini temporali fornendo due soluzioni alternative, quella della tumulazione e quella dell'inumazione in campo a verde: se la prima può rientrare nel contesto di tumulazioni temporanee, in parte considerata in precedenza, la seconda solleva perplessità andando a porre in luce l'applicabilità dell'art. 84 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., cui è stato fatto cenno nella circolare ministeriale sopra richiamata, in termini da lasciare intendere (senza dirlo espressamente, cosa che una cir-

colare non avrebbe potuto fare <sup>(1)</sup>) una sorta di temporanea deroga. Non si affronta neppure la questione delle modalità di confezionamento dei feretri per il caso di questa tipologia di inumazioni, se non per segnalare come accanto alle problematiche presenti sui decessi per (o, con) malattie contagiose, andrebbero considerate anche quelle future, cioè quanto le modalità di confezionamento dei feretri incidano sui processi trasformativi cadaverici.

Il richiamo alla circolare ministeriale consente di ricordare altresì come la sua “efficacia” temporale sia prevista fino ad un mese cessata l'emergenza (con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 era stata inizialmente prevista per 6 mesi e, quindi, fino al 31 luglio 2020; adesso prorogata al 15 ottobre 2020). Si tratta di elemento da tenere ben presente, anche se potrebbe essere insufficiente, qualora il numero delle tumulazioni temporanee, con l'utilizzo precario di loculi “vuoti”, fosse particolarmente consistente, considerandosi che gli spostamenti dal sito inizialmente utilizzato a tal fine a quello di definitiva tumulazione richiedono tempi tecnici non comprimibili e, soprattutto, un'adeguata disponibilità di loculi da concedere per la tumulazione definitiva (senza considerare i tempi che possano derivare dalle decisioni dei familiari, cioè valutando unicamente i tempi per le operazioni cimiteriali). Ma se la disponibilità di locali da concedere per tumulazioni definitive sia ridotta o del tutto assente, le durate materiali delle tumulazioni temporanee qui considerate sono prevedibilmente persistenti anche oltre il mese di efficacia delle indicazioni anzidette (come possono esserlo i tempi per l'esecuzione delle operazioni di traslazione anche in presenza di loculi concedibili).

Infine, andrebbe considerata la possibilità di utilizzo di impianti mobili di cremazione, sia per feretri che, prioritariamente, per resti mortali, per quanto si debba ricordare come alcune regioni abbiano posto, con legge regionale, un esplicito divieto in tal senso. Nelle regioni in cui il divieto non sia presente l'impiego di crematori mobili va immediatamente favorito, mentre per le regioni che abbiano posto un tale divieto, l'occasione dell'emergenza ed i positivi effetti dell'impiego di crematori mobili potrebbe portare a suggerire conseguenti modifiche legislative. In presenza di questi limiti, probabilmente solo un'ordinanza di protezione civile potrebbe consentire, perdurando l'emergenza, di derogarvi.

---

<sup>(1)</sup> Si trascura qui, del tutto intenzionalmente, le questioni sulle fonti del diritto e sulla loro gerarchia.



**Scheda A**
**Traccia per un dispositivo relativo alla deliberazione della Giunta comunale**

....

**DELIBERA**

1. Di fornire, ai sensi dell'art. 107 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., ai servizi ed uffici competenti i seguenti indirizzi in relazione alla situazione emergenziale di cui in premesse:
  - a) Fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, sono sospese le disposizioni dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., <sup>(2)</sup> delle norme regionali, nonché del Regolamento comunale di polizia mortuaria regolanti le condizioni di accoglimento nei sepolcri privati nei cimiteri, consentendo l'accoglimenti anche a persone non appartenenti alla famiglia del concessionario, col consenso di questi e con l'impegno scritto dei familiari dei defunti così accoglibili di dare diversa e definitiva sistemazione ai feretri entro termine determinato e non prorogabile, individuato, caso per caso, dal dirigente (o chi ne assolva alle funzioni) della competente struttura organizzativa, in relazione alle disponibilità di posti feretro;
  - b) Il dirigente provvede ad individuare, con una o più proprie determinazioni a seconda dell'andamento della situazione, le concessioni che presentino disponibilità di posti vuoti, dando la priorità alle concessioni più recenti e andando a ritroso, formando di queste una graduatoria;
  - c) Per l'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza di cui al successivo punto 2), verrà seguito il criterio per cui, se ed in quanto compatibile con la situazione emergenziale, venga fatto in modo che l'utilizzo di posti vuoti in concessioni di terzi rimangano assicurati alla disponibilità degli aventi diritto una quota parte dei posti vuoti;
  - d) Il dirigente provvede ad individuare le concessioni scadute, rilevando il numero dei posti vuoti e disponendo, compatibilmente con le condizioni di operatività, le relative operazioni di estumulazione;
  - e) I resti mortali estumulati sono destinati, per quanto possibile, alla cremazione, ricorrendo le condizioni dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 o, altrimenti e qualora vi siano superfici disponibili, collocati in inumazione ai sensi dell'art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., oppure, se ed in quanto possibile dignitosamente raccolti e collocati in altra tumulazione nella titolarità della famiglia, anche in presenza di feretri;
  - f) Le collocazioni in tumulazione temporanea sono a tempo determinato non prorogabili ed effettuate previo impegno scritto dei familiari dei defunti così accoglibili di dare diversa e definitiva sistemazione ai feretri entro termine determinato e non prorogabile, individuato, caso per caso, dal dirigente (o chi ne assolva alle funzioni) della competente struttura organizzativa, in relazione alle disponibilità di posti feretro; <sup>(3)</sup>
2. Di dare atto che per gli atti che comportano limitazioni di rapporti di titolarità nelle concessioni interessate verrà provveduto con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., disponendosi la requisizione temporanea dei posti feretro vuoti da utilizzare secondo l'ordine della sopraindicata graduatoria, con effetti a tempo determinato, secondo termini individuati ai sensi della lettera bx), fermo restando che, intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, ne cessano gli effetti, anche per i posti vuoti di cui non sia già stato necessario l'utilizzo;
3. Tutti gli atti attuativi della presente deliberazione sono pubblicati all'albo pretorio del comune, nonché secondo le modalità di cui all'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69, nonché agli ingressi del cimitero (o, dei cimiteri), nonché, per quanto possibile a causa dell'urgenza a provvedere, portati a conoscenza degli interessati;
4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

<sup>(2)</sup> Se vi siano norme regionali riguardanti i criteri di accoglimento nei sepolcri privati nei cimiteri, a volte rubricati come "diritto di sepoltura", si inserisca quest'indicazione o, in difetto, se ne elimini il riferimento.

<sup>(3)</sup> Questo appare il punto di maggiore difficoltà da definire al di fuori delle sedi locali, essendo influenzato da fattori diversi estremamente variabili. Es.: se vi siano o meno in corso lavori di costruzione di nuovi loculi; se vi sia o meno un progetto di tali costruzioni; se vi sia o meno una qualche previsione in questo senso nel programma triennale delle opere pubbliche, se vi siano o meno (o siano più o meno) prevedibili risorse economiche, ecc. Si tratta di fattori che influenzano anche le valutazioni sulle durate delle tumulazioni temporanee.